



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 18 maggio 2015

composta dai magistrati

Anna Maria CARBONE PROSPERETTI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
Maria Teresa D'URSO	Consigliere;
Donatella SCANDURRA	Consigliere - relatore;
Elena PAPA	Referendario;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.:

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 1660 il 19 marzo 2015, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, con la quale il Sindaco del Comune di Boville Ernica ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza n. 24/2015 del 15 maggio 2015, con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio del 18 maggio 2015;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Donatella Scandurra.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Boville Ernica, con nota acquisita al prot. n. 1660 il 19 marzo 2015, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha chiesto a questa Sezione un parere *"Se sia possibile procedere all'acquisto del bene contestualmente all'avvio della procedura per l'approvazione del progetto per l'ampliamento del parco pubblico comunale"* e se *"sia, pertanto possibile acquistare il bene, sulla base e nel rispetto della stima demandata all'agenzia del demanio"* considerata l'indifferibilità e l'indispensabilità dell'acquisto.

CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi

presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, legittimato a rappresentare l'ente verso l'esterno, nella sua qualità di vertice politico-amministrativo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, previsto dall'art. 123, comma 4, della Costituzione ed istituito, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Regione Lazio, con legge regionale n. 1/2007.

Quanto all'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, l'inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico nel quale l'art. 7, comma 8, è inserito, va correttamente intesa - alla stregua dei principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAU T/2014/QMIG e dalle Sezioni Riunite con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54 - secondo una nozione unitaria delle materie di contabilità pubblica, oggetto della funzione di consulenza attribuita alle Sezioni regionali di controllo.

La questione sottoposta all'esame del Collegio porta ad escludere, ai fini di una corretta delimitazione delle materie di contabilità pubblica, dall'ambito della funzione consultiva, richieste, che, anziché essere dirette all'interpretazione di norme di contabilità pubblica o a sollecitare un giudizio di carattere generale ed astratto, siano finalizzate ad ottenere una soluzione specifica per uno o più atti gestori da adottare, finendo con il coinvolgere le

Sezioni stesse in scelte discrezionali che competono all'Ente richiedente.

In sostanza, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la richiesta è da ritenere ammissibile solo se giustificata dall'esigenza di dirimere obiettivi dubbi interpretativi concernenti l'applicazione di norme contabili e finanziarie, e non deve essere dettata dalla necessità di ottenere un vaglio di legittimità su specifici comportamenti gestionali, rientranti nell'autonomia gestionale dell'ente richiedente ovvero volti a precostituire un'esimente da eventuali responsabilità valutabili in sede giurisdizionale, così venendo a determinare interferenze con l'esercizio di altra attività intestata alla Corte.

Nel caso all'esame appare evidente che l'intervento di questa Sezione risulta finalizzato non ad acquisire un parere tecnico sull'interpretazione di specifiche disposizioni normative, che, peraltro, non sembrano bisognevoli di ulteriori spiegazioni interpretative, quanto piuttosto ad ottenere un vaglio di legittimità di determinazioni di carattere gestionale, rientranti nella sfera discrezionale dell'Ente, riferite alla possibilità di procedere all'acquisto di un immobile funzionale ad una migliore fruibilità del parco pubblico comunale.

L'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge n. 111 del 2011, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio.*

previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente".

La sovra riportata disposizione appare sufficientemente chiara e non richiede ulteriori letture interpretative.

Nel caso di specie, risulta, inoltre, che i responsabili del procedimento hanno attestato tanto l'indispensabilità, quanto l'indilazionabilità dell'operazione di acquisto.

Per espressa dichiarazione del responsabile di settore, l'acquisto dell'immobile tende a soddisfare interessi pubblici meritevoli di intensa e specifica tutela, con possibilità di ampliamento del Parco Pubblico attrezzato con giochi (confinante su un lato) e con il conseguente accesso diretto dal Centro Storico al Parco stesso.

L'Amministrazione, per altro verso, si trova nell'impossibilità di differire l'acquisto *"in considerazione dell'interesse da parte di privati, come da comunicazione dell'Agenzia Immobiliare assunta al protocollo dell'Ente con il n. 3907 del 05.04.2014. L'eventuale acquisto da parte di privati costringerebbe l'Ente ad attuare la procedura di esproprio del bene con possibile aggravio in termini economici per l'Ente"*.

L'amministrazione ha, anzi, chiarito che *"l'acquisto della Torre e del Giardino annesso costituiscono elemento di indispensabilità ed indilazionabilità per l'Ente ovvero, che detti cespiti - possano rappresentare un bene di notevole interesse pubblico, in quanto l'ubicazione costituisce*

funzionalmente il centro di raccordo e distribuzione con servizi già ivi esistente: Parco pubblico, Lavatoio comunale, Scuola Elementare, Scuola Media e Scuola Materna”.

Sul prezzo pattuito, pari ad € 60.000.00, l'Agenzia del demanio ha espresso parere di congruità, in quanto inferiore a quello di € 69.000.00, determinato dal tecnico valutatore e a quello di € 84.200.00, verificato dalla Commissione dell'Agenzia. Di tal ché, l'Ente ha previsto nel bilancio di previsione 2014 il finanziamento dell'acquisto mediante richiesta di mutuo alla CDP (Cassa Deposito e Prestiti).

La richiesta di parere è da ritenere, dunque, inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto non attiene a profili di contabilità pubblica e non presenta dubbi sulla portata della disposizione normativa.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo per il Lazio dichiara oggettivamente inammissibile l'istanza di parere in epigrafe.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all'amministrazione richiedente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2015.


Il relatore

Donatella Scandurra



Il Presidente

Anna Maria Carbone Prosperetti



24 GIU. 2015

Depositata in Segreteria il

Il Direttore del Servizio di Supporto

Emanuele Langolona

